

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 148

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, FRANCESCHINI, ROMANATO, SAMMARTINO,
RAMPA, TITOMANLIO VITTORIA, MIOTTI AMALIA**

Presentata il 26 giugno 1963

Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presentando all'approvazione del Parlamento questa proposta di legge riteniamo di compiere un doveroso atto di giustizia verso creature che richiedono particolari e delicate cure da parte della società.

Il sordomutismo, come è noto, è dovuto alla sordità totale o quasi che colpisce i bimbi avanti la nascita o nei primi anni di infanzia. Il mutismo non è quindi che una conseguenza della sordità ed intatti sono in questi esseri tutti gli organi e meccanismi che presiedono alla fonazione.

Le sordità meno gravi dei bimbi portano alla ipoacusia ed alla sordastria con conseguenti difetti più o meno nel linguaggio.

È inutile qui sottolineare il valore insostituibile della parola nella formazione ed espressione del pensiero e quale importanza fondamentale essa abbia nello sviluppo delle facoltà intellettive e conoscitive del bambino, anche nei primi anni della sua infanzia.

L'obbligatorietà della scuola materna per i sordomuti non è argomento nuovo: infatti, sin dagli inizi dell'educazione del sordomuto, quando, finalmente, vennero abbattute le false barriere per cui il sordo era ritenuto elemento non educabile, si parla della assoluta necessità che il bambino, minorato dell'udito, iniziasse il contatto reale con il mondo che lo circonda prima dell'età scolare in modo da non perdere quel patrimonio di insostituibile valore che è la conoscenza nei primi anni di vita.

Se la scuola materna è importante per il bambino normale come preparazione ai corsi obbligatori che dovrà poi seguire (ed ai quali logicamente, giungerà agevolato dalle conoscenze già accumulate) non v'ha dubbio che per il bambino minorato di un senso prezioso qual'è l'udito tale scuola è assolutamente indispensabile.

Infatti, una precisa educazione senso-intellettuale ed estetica ed una preparazione organica psichica alle funzioni fonico-linguali rappresenta di per sé un'anticipazione notevole e di enorme vantaggio all'opera susseguente della scuola elementare.

Essa si svolge in quella particolare età fisica che nei diversi stadi dello sviluppo del linguaggio del bambino normale è la più importante e in cui il linguaggio diventa completo negli elementi grammaticali. È in questa età che l'assenza assoluta dell'espressione orale, segna nel bambino sordo il distacco tra lui e il coetaneo udente e costringe la sua psiche a contenere la propria evoluzione in confini molto angusti.

Il triennio di scuola materna, quindi, costituisce il grado preliminare dell'educazione del bambino sordomuto aiutandolo nella sua maturazione scolastica, col favorire nel miglior modo possibile lo sviluppo delle sue attitudini fisiche, intellettuali e soprattutto fonetiche. Lo sviluppo di questa ultima attitudine costituisce il fine fondamentale che si prefigge la scuola materna con l'anticipazione alla più tenera età del processo di

demutizzazione del sordo; contributo prezioso alla buona riuscita del metodo orale e che costituirà la base su cui poggerà tutto l'edificio della istruzione.

Infatti, sotto la guida esperta degli insegnanti e con l'aiuto di opportuni sussidi didattici e speciali attrezzature tecniche, si otterrà, gradualmente ma sicuramente, il distarsi dell'istinto della parola e la emissione spontanea e naturale della voce. Non solo, ma si potrà raggiungere anche una forma di espressione, sia pure imperfetta, di suoni vocali e sillabici; una interpretazione sicura degli altrui modi espressivi ed anche delle risultanze tutte oltremodo lusinghiere ed utilizzabili per gli ulteriori processi istruttivi a superamento sicuro delle apatie e abulie che investono il sordomuto lasciato senza cure educative.

Ma v'è di più: come chiaramente dimostrato da illustri clinici otorinolaringoiatri, la scuola materna faciliterebbe la profilassi della sordità in una fase in cui la sordità congenita od acquisita può essere accertata e curata con la certezza di buoni risultati.

Anche al Congresso della Federazione mondiale dei sordi tenutosi nel 1959 a Wiesbaden, la Commissione pedagogica al secondo punto della propria risoluzione affermava che «l'organizzazione dell'educazione del bambino sordo richiede il *dépistage* della sordità all'epoca della primissima infanzia. Questa ricerca sarà fatta attraverso esami audiologici e psicometrici obbligatori per l'ammissione ai giardini d'infanzia ed alle scuole elementari, allo scopo di facilitare la distribuzione dei piccoli minorati dell'udito nella varie classi».

Vi sarebbero ancora molti altri argomenti suffragati dalla esperienza di illustri medici e pedagoghi che hanno dedicato la loro vita

alla educazione e alla cura di questi fanciulli, ma riteniamo inutile dilungarsi in altri principi ben noti e determinanti la necessità della scuola materna per sordomuti.

La presente proposta di legge tiene conto da un lato della necessità di assicurare la regolamentazione e lo sviluppo delle scuole materne esistenti presso gli istituti di istruzione elementare per i sordomuti e dall'altro di consentire l'apertura del maggior numero possibile di scuole materne; ed accolto il principio della necessità e della obbligatorietà di questo tipo di scuole non è chi non veda il conseguente dovere dello Stato a provvedervi.

La spesa inerente alla presente proposta di legge può gravare sui fondi già stanziati per la scuola materna senza grave sacrificio, considerato il fatto che per questi bambini tale tipo di scuola costituisce premessa indispensabile ed insostituibile per la loro educazione e per il loro futuro di cittadini e di lavoratori.

Mentre è conosciuto il dato approssimativo dei sordi totali o gravi (sordomuti) in età fra i 3 e 6 anni (circa 2.500) è invece arduo poter stabilire il numero dei sordastri e degli ipoacusici (gli studiosi indicano dal 3 per cento al 7 per cento del numero totale di bambini nelle suddette classi di età, la percentuale di minorati dell'udito) che vengono facilmente confusi con altri tipi di minorati, attesa la pressochè generale insufficienza degli esami atti a stabilire i vari tipi ed entità di minorazioni nei bimbi.

Onorevoli colleghi, siamo certi che l'alto significato umano e sociale della presente proposta incontrerà la più vasta comprensione segnando l'avvio di nuove metodologie e sistematiche nel lento, ma totale recupero dei minorati sensoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'insegnamento pre-elementare per i fanciulli sordomuti ipoacusici e sordastri è obbligatorio e gratuito e vi si provvede mediante scuole materne speciali presso gli Istituti statali e presso gli Istituti prescelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti o, secondo le esigenze locali, presso le scuole elementari statali, dovunque il provveditore agli studi lo ritenga necessario.

ART. 2.

Il corso della scuola materna per sordomuti, ipoacusici e sordastri ha la durata di almeno tre anni e vi sono ammessi i fanciulli dai 3 ai 6 anni di età.

Ogni classe di scuola materna per bambini minorati dell'udito non deve superare le dieci unità né può essere inferiore a cinque unità.

ART. 3.

I bambini vengono avviati alle scuole materne previo esame compiuto dal medico scolastico comunale assistito da un medico specialista in otorinolaringoiatria su proposta del medico provinciale e da un logopedista o insegnante specializzato per i sordomuti nominato dal provveditore agli studi e che accerti la minorazione uditiva e l'educabilità dei soggetti.

ART. 4.

La convivenza dei bambini in Istituto non è obbligatoria.

Le rette di ricovero per i bambini minorati dell'udito ammessi a vita interna per la frequenza della scuola materna, sono corrisposte agli Enti gestori dal Ministero della pubblica istruzione tramite i Provveditorati agli studi e in base ad una convenzione tipo da approvarsi annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 5.

I posti di organico degli insegnanti di scuola materna degli Istituti elementari statali per sordomuti sono aumentati di sedici unità e saranno messi a concorso.

ART. 6.

Gli stipendi degli insegnanti delle scuole materne di cui all'articolo 1 della presente legge, sono a carico del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 7.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.